

DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020
291/2020/R/GAS

DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI ONERI PER L'ACQUISTO DI GAS A COPERTURA DEL
GAS NON CONTABILIZZATO PER GLI ANNI 2018-2019

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1121^a riunione del 28 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 4PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS), e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 4PRT e 2018-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 201/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 201/2019/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 522/2019/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- nel periodo 2014-2019, ai sensi della RTTG 4PRT (per gli anni 2014-2017) e della RTTG 4PRT e 2018-2019 (per gli anni 2018 e 2019), il quantitativo di Gas Non Contabilizzato (GNC) riconosciuto è stato determinato pari a 2.753.109 GJ (corrispondenti a circa 72 milioni Smc di gas a potere calorifico superiore pari a 38,1 MJ/Smc) per tutti gli anni del periodo, sulla base del valore medio registrato negli anni 2011-2012;
- nel medesimo periodo, i criteri di regolazione non prevedevano alcuna forma di sterilizzazione del rischio derivante dagli scostamenti tra il quantitativo riconosciuto e i quantitativi effettivi, anche al fine di incentivare l’impresa maggiore di trasporto a raggiungere ulteriori incrementi di efficienza;
- con deliberazione 114/2019/R/GAS l’Autorità ha riformato, per il periodo 2020-2023 (5PRT), il previgente criterio di riconoscimento dei quantitativi di GNC, con l’obiettivo di ridurre il rischio volume associato a tale voce di ricavo, pur mantenendo un incentivo per le imprese di trasporto a mettere in atto tutte le azioni necessarie a migliorare la qualità e affidabilità dei dati di misura e ad indurre un contenimento dei valori di GNC; in particolare, nel 5PRT i quantitativi di GNC riconosciuti sono pari, in ciascun anno del periodo di regolazione, alla media dei quantitativi di GNC effettivamente registrati negli ultimi quattro anni disponibili;
- con il punto 6 della deliberazione 201/2019/R/GAS l’Autorità, in considerazione della richiesta di Snam Rete Gas S.p.A. presentata nell’ambito della proposta tariffaria per l’anno 2020 di introduzione di un meccanismo di neutralizzazione del rischio connesso alle oscillazioni di GNC a fronte dell’impegno di avviare con urgenza un Piano di riassetto dell’attività di misura, ha dato mandato alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, in collaborazione con la Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale, di proseguire gli approfondimenti in materia di riassetto dell’attività di misura, valutando contestualmente l’istanza formulata da Snam Rete Gas S.p.A. in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi del GNC definite con deliberazione 114/2019/R/GAS;
- con la deliberazione 522/2019/R/GAS l’Autorità ha definito, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 82/2017/R/GAS, principi e obiettivi in materia di riassetto dell’attività di misura sulla rete di trasporto; nelle premesse di tale deliberazione l’Autorità ha evidenziato come sussista un legame tra l’affidabilità e l’adeguatezza delle misure rilevate in entrata e in uscita dalla rete di trasporto e il livello di GNC riscontrato sulla medesima rete e che, di conseguenza, il riassetto dell’attività di misura persegue tra l’altro l’obiettivo generale di ridurre il livello del GNC attraverso una responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di tale attività;
- in data 27 maggio 2020 la società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 522/2019/R/GAS, ha sottoposto a consultazione

pubblica un documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto, tenendo conto degli obiettivi e dei principi del riassetto dell'attività; e che tale processo di consultazione pubblica si è concluso in data 13 luglio 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato, con comunicazione del 4 dicembre 2018 (prot. Autorità A/34724 del 6 dicembre 2018), come successivamente integrata in data 1 febbraio 2019 (prot. Autorità A/2733 del 4 febbraio 2019), 25 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4893 del 26 febbraio 2019) e 18 luglio 2019 (prot. Autorità A/19357 del 19 luglio 2019) una richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri per l'acquisto del gas a copertura del GNC relativi agli anni 2018 e 2019, risultanti in esito all'adeguamento tecnologico degli impianti di misura in alcuni punti di entrata della rete nazionale di gasdotti e all'aggiornamento del metodo di stima del fattore di comprimibilità utilizzato per la correzione dei volumi misurati alle condizioni standard;
- con comunicazione del 13 febbraio 2019 (prot. Autorità P/3635), gli Uffici dell'Autorità hanno preliminarmente comunicato alla società che, in linea con gli indirizzi forniti dal Collegio dell'Autorità, l'istanza di riconoscimento dei maggiori oneri per l'acquisto di gas a copertura del GNC per gli anni 2018 e 2019 potesse essere valutata positivamente, nei limiti in cui l'incremento del GNC riscontrato fosse derivato da interventi operati dall'impresa di trasporto al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità della misura del gas in alcuni punti di entrata, e quindi nei limiti dell'incremento del GNC direttamente riconducibile all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo del fattore di comprimibilità del gas;
- in esito agli ulteriori approfondimenti istruttori condotti e ai dati forniti dalla società, in data 22 luglio 2019 (prot. Autorità P/19482) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società:
 - a) il quantitativo di GNC aggiuntivo per l'anno 2018 imputabile all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo del fattore di comprimibilità del gas nei punti di entrata interessati, determinato pari a 113.969.137 Smc; considerando un valore effettivamente registrato per il medesimo anno pari a 181.226.996 Smc, il quantitativo massimo ammissibile è stato definito pari a 109.277.373 Smc, ossia pari allo scostamento tra GNC effettivamente registrato e quello riconosciuto;
 - b) l'importo ammesso al riconoscimento tariffario di tale GNC aggiuntivo, valorizzato ad un prezzo pari alla media dei prezzi giornalieri registrati sul mercato organizzato per la negoziazione del gas in stoccaggio (MGS), ponderata per gli scostamenti giornalieri tra i volumi effettivamente registrati e quelli rideterminati per l'aggiornamento dell'algoritmo, pari ad 0,242 €/Smc, dando luogo ad una valorizzazione dei quantitativi ulteriori di GNC ammessi al riconoscimento pari a euro 26.457.645; tale importo è stato regolato, a titolo di acconto nel corso dell'anno 2019, a valere sul "Conto oneri trasporto";

- c) l'ammissibilità al riconoscimento tariffario di eventuali maggiori oneri per l'acquisto di gas a copertura del GNC sostenuti nell'anno 2019, determinati sulla base del medesimo criterio applicato per il 2018 a seguito di un successivo approfondimento istruttorio sui dati di consuntivo relativi a tale anno;
- con comunicazione del 27 maggio 2020 (prot. Autorità A/16857 del 27 maggio 2020), la società ha reso disponibili i dati di consuntivo sui quantitativi di GNC relativi all'anno 2019; in particolare, per tale anno, il quantitativo di GNC aggiuntivo imputabile all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo del fattore di comprimibilità del gas nei punti di entrata interessati risulta pari a 72.856.029 Smc; un valore effettivamente registrato per il medesimo anno pari a 320.833.956 Smc, il quantitativo massimo ammissibile è pari a quello direttamente riconducibile all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo, ossia 72.856.029 Smc;
 - per il medesimo anno 2019, la media dei prezzi giornalieri registrati su MGS, ponderata per gli scostamenti giornalieri tra i volumi effettivamente registrati e quelli rideterminati per l'aggiornamento dell'algoritmo, risulta pari a circa 0,189 €/Smc, dando luogo ad una valorizzazione complessiva pari ad euro 13.774.842.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la sopra richiamata comunicazione del 27 maggio 2020, Snam Rete Gas S.p.A. ha altresì richiesto:
 - a) il riconoscimento, per l'anno 2019, anche degli ulteriori quantitativi di GNC registrati in tale anno eccedenti i quantitativi già riconosciuti in ambito tariffario e quelli relativi all'aggiornamento della formula del fattore di comprimibilità del gas; ciò in quanto tale differenza è riconducibile ad un insieme di fattori la cui responsabilità di costo si ritiene non possa essere posta in capo all'impresa di trasporto;
 - b) che la valorizzazione dei quantitativi aggiuntivi di GNC avvenga sulla base del prezzo medio effettivamente sostenuto dall'impresa di trasporto per l'acquisto di tali quantitativi e non del prezzo medio giornaliero registrato sul mercato del gas in stoccaggio (MGS);
 - c) rilevando elementi di rischio di gran lunga superiori rispetto a quelli propri dell'attività caratteristica di trasporto determinati dal nuovo contesto caratterizzato da una forte dinamica di crescita dell'incertezza della misura, di integrare le disposizioni vigenti per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PRT) introducendo un meccanismo di conguaglio tra i volumi di GNC riconosciuti e quelli effettivamente registrati a consuntivo, prevedendo eventualmente meccanismi di premialità residuale che incentivino al contenimento della spesa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- non dare seguito alle richieste della società Snam Rete Gas S.p.A. di riconoscere tutti gli oneri a copertura dei quantitativi di GNC effettivamente registrati negli anni 2018

e 2019, in quanto non coerenti con criteri di regolazione vigenti nell'intero periodo di regolazione 2014-2019 disciplinati con la deliberazione 514/2013/R/GAS e, per il periodo transitorio 2018-2019, con la deliberazione 575/2017/R/GAS;

- accogliere l'istanza della società Snam Rete Gas S.p.A. di riconoscimento dei maggiori oneri a copertura del GNC per gli anni 2018 e 2019 derivanti da interventi operati dall'impresa di trasporto al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità della misura del gas in alcuni punti di entrata, e quindi nei limiti dell'incremento del GNC direttamente riconducibile all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo del fattore di comprimibilità del gas; di conseguenza riconoscere:
 - a) per il 2018 un quantitativo di GNC aggiuntivo pari a 109.277.373 Smc;
 - b) per il 2019 un quantitativo di GNC aggiuntivo pari a 72.856.029 Smc;
- considerare accoglibile la richiesta della società Snam Rete Gas S.p.A. di valorizzare i quantitativi aggiuntivi di GNC sulla base del prezzo medio di acquisto effettivamente sostenuto, in quanto il riconoscimento di tali partite economiche afferisce a meccanismi regolatori che hanno esaurito i loro effetti nell'anno 2019 e, con particolare riferimento all'anno 2018, si riferisce a costi sostenuti in assenza di un affidamento sul relativo riconoscimento; di conseguenza, viene meno l'esigenza di prevedere un criterio di valorizzazione dei quantitativi aggiuntivi di GNC ammessi al riconoscimento che responsabilizzi l'impresa di trasporto in relazione alle politiche di acquisto;
- valorizzare pertanto i quantitativi di GNC aggiuntivi sulla base del prezzo medio di acquisto dei quantitativi aggiuntivi di GNC effettivamente sostenuto da Snam Rete Gas S.p.A., pari a 0,227 €/Smc per l'anno 2018 e 0,160 €/Smc per l'anno 2019;
- determinare pertanto il valore degli importi per la copertura maggiori oneri per l'acquisto di gas a copertura del GNC come segue:
 - a) per l'anno 2018, pari ad euro 30.269.832;
 - b) per l'anno 2019, pari ad euro 11.656.965;
- disporre che gli oneri per l'acquisto del GNC relativi agli anni 2018 e 2019, come sopra determinati, vengano riconosciuti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali a valere sul "Conto oneri trasporto" entro il 30 settembre 2020, tenendo conto degli importi già riconosciuti in acconto alla società, pari ad euro 26.457.645;
- evidenziare, con riferimento alla richiesta di introdurre un meccanismo di conguaglio tra i volumi di GNC riconosciuti e quelli effettivamente registrati a consuntivo, che i criteri attualmente vigenti, come riformati per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PRT), forniscono già un intrinseco contenimento del rischio associato ai quantitativi di GNC, dal momento che eventuali valori superiori alla media effettivamente registrati in un determinato anno concorrono a determinare il valore dei quantitativi riconosciuti per gli anni successivi; d'altro canto, come già previsto in sede di deliberazione 201/2019/R/GAS e considerati gli sviluppi del processo di riassetto dell'attività di misura a livello della rete di trasporto condotti dalla società Snam Rete Gas S.p.A. nell'alveo di quanto previsto dalla deliberazione 522/2019/R/GAS, si ritiene altresì opportuno avviare valutazioni sulla possibile revisione dei criteri di riconoscimento del GNC;

- avviare un procedimento per l'affinamento dei criteri di riconoscimento del GNC per il periodo 2020-2023 (5PRT), volto a rafforzarne la coerenza di funzionamento e la relativa stabilità prevedendo che la forza incentivante del meccanismo sia comunque determinata sulla base di predefiniti corrispettivi unitari proporzionati alla remunerazione del servizio di misura, anziché al prezzo del gas, applicati ai volumi di GNC in eccesso o in difetto rispetto a quelli approvati tariffariamente
- prevedere che il suddetto procedimento sia sviluppato tenendo conto degli sviluppi del processo di riassetto dell'attività di misura anche in relazione al ruolo assunto, in tale ambito, dalle imprese di trasporto nell'affinamento dei processi funzionali a garantire l'efficiente svolgimento di questa attività, essenziale per il corretto funzionamento dei mercati e l'efficace controllo delle dinamiche del GNC, e si concluda entro il 31 dicembre 2020

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente l'istanza di Snam Rete Gas S.p.A. di riconoscimento di maggiori oneri a copertura del GNC per gli anni 2018 e 2019, nei limiti in cui l'incremento del GNC riscontrato è derivato da interventi operati dall'impresa di trasporto al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità della misura del gas in alcuni punti di entrata, e quindi nei limiti dell'incremento del GNC direttamente riconducibile all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo del fattore di comprimibilità del gas;
2. di determinare l'importo per la copertura maggiori oneri per l'acquisto di gas a copertura del GNC sostenuti nell'anno 2018 imputabili all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo del fattore di comprimibilità del gas, pari ad euro 30.269.832;
3. di determinare l'importo per la copertura maggiori oneri per l'acquisto di gas a copertura del GNC sostenuti nell'anno 2019 imputabili all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo del fattore di comprimibilità del gas, pari ad euro 11.656.965;
4. di disporre che i maggiori oneri per l'acquisto di gas a copertura del GNC sostenuti negli anni 2018 e 2019 dalla società Snam Rete Gas S.p.A. imputabili all'aggiornamento dell'algoritmo calcolo del fattore di comprimibilità del gas, di cui ai precedenti punti 2 e 3, siano riconosciuti a valere sul "Conto oneri trasporto" entro il 30 settembre 2020, tenendo conto degli importi già riconosciuti in acconto alla società pari ad euro 26.457.645;
5. di avviare un procedimento per la revisione, nei termini di cui in premessa, dei criteri di riconoscimento del GNC definiti con la deliberazione 114/2019/R/GAS, dando mandato alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, in collaborazione con la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, per i seguiti di competenza e, in particolare, di rendere disponibile un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità;

6. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 5 si concluda entro il 31 dicembre 2020;
7. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini